

Testo a fronte



**Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66**

**Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura**

**Progetto di legge n. 117/11^**

“Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 “Istituzione ARSAC”

Luglio 2021

<p style="text-align: center;"><b>Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66</b></p> <p>Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura</p>	<p style="text-align: center;"><b>Progetto di legge n. 117/11<sup>^</sup></b></p> <p>Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 “Istituzione ARSAC”</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Collegio dei sindaci)</i></p> <p>1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Collegio dei sindaci)</i></p> <p>1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.</p> <p><b>1 bis. fermo restando quanto disposto dal comma 1 concernente l'attività di sostituzione del sindaco effettivo, il sindaco supplente partecipa alle riunioni del collegio ed esercita le funzioni attribuite con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio</b></p>

2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al comitato tecnico di indirizzo ed alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Ai componenti del collegio dei sindaci vengono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.

**del mandato.**

2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al comitato tecnico di indirizzo ed alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Ai componenti del collegio dei sindaci vengono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.